Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 125

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 maggio 1974

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 125 DEL 15 MAGGIO 1974:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 30: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1978 per interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli (amministrati dalla Direzione generale del Tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella SESTA estrazione eseguita il 20 aprile 1974; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(2680)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1973.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1973, registro n. 1, foglio n. 40, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Vista la nota dell'11 luglio 1973, n. 22861, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Luciano Sbuelz, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio predetto con il dottor Francesco Arena, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Francesco Arena è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Udine in sostituzione del dott. Luciano Sbuelz.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1974
Registro n. 2 Lavoro e prev. soc., foglio n. 53

(3830)

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1974.

Integrazione del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1972 con il quale è stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale (ENAIP);

Visto l'art. 6 dello statuto dell'ENAIP concernente la composizione del consiglio di amministrazione;

Considerato che la dott.ssa Alessandra Bertini, già membro del medesimo consiglio di amministrazione, in rappresentanza, in qualità di esperta, del C.I.F., ha rassegnato le dimissioni e che, in sua sostituzione, è stato proposto dall'ENAIP il dott. Franco Sala, in qualità di esperto in materia di formazione professionale;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del consiglio di amministrazione in oggetto;

Decreta:

Il dott. Franco Sala è chiamato a far parte, in qualità di esperto in materia di formazione professionale, del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale ACLI per l'istruzione professionale in sostituzione della dottoressa Alessandra Bertini.

Roma, addì 7 marzo 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3771)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 352, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota n. 3191 del 5 dicembre 1973 con la quale l'unione dei commercianti della provincia di Piacenza prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il proprio rappresentante comm. Vittorio Muratori, perchè dimissionario, con il rag. Enrico Scaglia;

Vista la nota del 4 dicembre 1973 con la quale il comm. Vittorio Muratori rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il rag. Enrico Scaglia è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza, quale rappresentante dei datori di lavoro (commercianti), in sostituzione del comm. Vincenzo Muratori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3831)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 356, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Caserta;

Vista la nota n. 6729 del 7 dicembre 1973 con la quale l'ufficio del genio civile di Caserta prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perchè dimissionario, il proprio rappresentante sig. Nicola Nannavecchia con il geom. princip. Mario Solofrano;

Vista la nota del 29 novembre 1973 con la quale il sig. Nicola Nannavecchia rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il geom. princip. Mario Solofrano è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Caserta, quale rappresentante dell'ufficio del genio civile di detta città, in sostituzione del sig. Nicola Nannavecchia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3832)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pavia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 353, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Pavia;

Vista la nota n. 13374 del 21 dicembre 1973 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pavia prospetta la necessità di sostituire, perchè collocato a riposo, il dott. Girolamo Omodeo-Zorini, presidente della commissione predetta nella sua qualità di direttore del citato ufficio, con il dottor Bernardo Marsilio, attuale direttore dell'ufficio stesso;

Decreta:

Il dott. Bernardo Marsilio è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Pavia, in sostituzione del dott. Girolamo Omodeo-Zorini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3829)

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1974.

Sostituzione del presidente della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1973, registro n. 7, foglio n. 355, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Campobasso;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1974, registro n. 8, foglio n. 155, con il quale il dott. Riccardo Scardino, presidente della citata commissione nella sua qualità di direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, è stato sostituito dal dott. Giovanni Maiuri;

Vista la nota del 5 febbraio 1974, n. 2833, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso prospetta la necessità di sostituire, perchè trasferito presso altra sede, il dott. Giovanni Maiuri, presidente della commissione di cui sopra, con il dott. Antonio Rossi, attuale direttore del predetto ufficio;

Decreta:

Il dott. Antonio Rossi è nominato presidente della commissione provinciale per il collocamento di Campobasso, in sostituzione del dott. Giovanni Maiuri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 aprile 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(3828)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Modificazioni alla clausola integrativa delle condizioni generali di polizza per l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli da valere nei Paesi della Comunità economica europea ed in altri Paesi esteri e data di decorrenza della relativa garanzia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 1971, con il quale sono state approvate le condizioni generali di polizza per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1972, con il quale è stata approvata una clausola integrativa alle predette condizioni generali per l'estensione della garanzia ai territori degli Stati membri fondatori della Comunità economica europea e di altri Stati;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1973, con il quale è stata approvata la modifica della stessa clausola integrativa per estendere la garanzia anche al territorio degli altri Stati membri della Comunità economica europea;

Considerato che all'accordo stipulato dall'Ufficio centrale italiano (UCI) con gli uffici nazionali di assicurazione degli altri Stati membri della Comunità economica europea ai sensi e per gli effetti della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE, hanno aderito anche gli uffici nazionali di assicurazione della Finlandia, Norvegia e Svezia;

Considerato che a tale accordo hanno aderito anche gli uffici nazionali di assicurazione dell'Austria e della Svizzera, quest'ultimo agente anche per l'ufficio nazionale del Liechtenstein, limitatamente, però, al risarcimento dei soli danni causati sul territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli a motore stazionanti sul loro territorio;

Vista la domanda presentata tramite l'UCI dalle imprese assicuratrici allo stesso associate per ottenere la approvazione di un nuovo testo delle lettere *A*), *B*) e *C*) della citata clausola integrativa;

Considerato che tale richiesta risponde alle esigenze di una migliore informazione degli assicurati in ordine alla situazione risultante dagli accordi di cui sopra;

Vista la decisione del 6 febbraio 1974 della commissione delle Comunità europee, con la quale è stata fissata al 15 maggio 1974 la data di integrale applicazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, è modificato come segue il testo delle lettere *A*), *B*) e *C*) della clausola integrativa delle condizioni generali di polizza per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativa all'estensione della garanzia all'estero da valere per tutte le imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio di detto ramo:

« Art. 3. — L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo:

A) sul territorio degli Stati membri della Comunità economica europea (CEE) e cioè: Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Repubblica federale tedesca, nonchè sul territorio degli Stati della Finlandia, della Norvegia e della Svezia;

B) sul territorio degli altri Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, qualora tra l'Ufficio centrale italiano (UCI) ed i corrispondenti uffici nazionali di assicurazione, costituiti negli Stati medesimi, siano stati stipulati appositi accordi;

C) lungo i percorsi che collegano direttamente il territorio della Repubblica federale tedesca con Berlino-Ovest ».

Per quanto non modificato dal presente decreto resta fermo il testo della clausola integrativa approvato con il citato decreto 12 ottobre 1972.

Art. 2.

L'estensione della garanzia prevista dalla lettera *B*) della clausola integrativa di cui all'art. 1 non opera per i danni causati dalla circolazione sui territori dell'Austria, della Svizzera e del Liechtenstein.

Art. 3.

Il testo di clausola di cui all'art. 1 del presente decreto che sostituisce quello già approvato con i decreti ministeriali 12 ottobre 1972 e 11 dicembre 1973 deve essere inserito, con effetto dalle ore 0 del 15 maggio 1974, in tutte le polizze per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

Restano esclusi dalla garanzia di cui alla predetta clausola, ai sensi dell'art. 4-*B* della citata direttiva comunitaria i veicoli muniti della speciale targa di riconoscimento di cui all'art. 97 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e quelli muniti della speciale targa AFI.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: DE MITA

(3904)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1974.

Data di decorrenza della garanzia prestata dall'Ufficio centrale italiano, con sede in Milano, per il risarcimento dei danni di cui al decreto ministeriale 11 dicembre 1973, e approvazione delle condizioni generali di polizza per l'assicurazione « frontiera » da applicarsi a partire dalla stessa data.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonchè il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 26 maggio 1971 con il quale l'Ufficio centrale italiano (UCI), con sede in Milano, è stato riconosciuto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, quale ente tenuto a provvedere alla liquidazione dei danni causati nel territorio della Repubblica da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri per i quali la esistenza di una assicurazione conforme alle disposizioni della citata legge n. 990 sia attestata dal certificato internazionale di assicurazione, denominato « carta verde »;

Visto l'art. 2 del suddetto decreto 26 maggio 1971, con il quale è stata data autorizzazione all'Ufficio centrale italiano ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, ai posti di confine, un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione « frontiera » di cui all'art. 7 del citato regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e sono state approvate le relative condizioni generali di polizza;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1972, concernente l'abilitazione dell'Ufficio centrale italiano a provvedere al risarcimento dei danni causati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino da veicoli degli altri Stati membri fondatori (Belgio, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca) e veicoli assimilati, nonchè l'approvazione di una condizione di polizza nell'assicurazione « frontiera » per i veicoli di Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, che estenda, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della citata direttiva comunitaria, la garanzia della responsabilità per i danni causati dalla circolazione di detti veicoli in tutto il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità stessa;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1973, con il quale l'Ufficio centrale italiano è stato altresì abilitato a provvedere al risarcimento dei danni causati da veicoli abitualmente stazionanti nei territori di tutti gli Stati membri della Comunità economica europea (Belgio, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e Repubblica federale tedesca) e di altri Stati terzi (Austria, Finlandia, Norvegia, Svezia e Svizzera), nonchè a garantire il rimborso ai competenti uffici nazionali di assicurazione degli Stati comunitari e di altri Stati terzi (Finlandia, Norvegia e Svezia) del risarcimento pagato per danni causati sul territorio degli stessi da veicoli abitualmente stazionanti nella Repubblica italiana, nella Città del Vaticano e nella Repubblica di S. Marino;

Considerato che a seguito di accordi tra i competenti uffici nazionali di assicurazione è venuta meno la esigenza della garanzia assicurativa di frontiera per i territori di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 del suddetto decreto ministeriale 12 ottobre 1972;

Vista la domanda presentata dall'Ufficio centrale italiano quale ente incaricato della gestione del servizio della sopraddetta assicurazione « frontiera » per l'approvazione di un nuovo testo delle relative condizioni generali di polizza che risponde anche ad esigenze di maggiore chiarezza per gli assicurati;

Vista la decisione del 6 febbraio 1974 della commissione delle Comunità europee, con il quale è stata fissata al 15 maggio 1974 la data di integrale applicazione della citata direttiva comunitaria del 24 aprile 1972, n. 72/166/CEE;

Considerato che alla data di integrale applicazione di detta direttiva, entra parimenti in vigore la disposizione di cui al citato art. 6 della direttiva medesima concernente la estensione della assicurazione di frontiera, per i veicoli di Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea, a tutto il territorio della Comunità stessa;

Decreta:

Art. 1.

Le garanzie prestate dall'Ufficio centrale italiano (UCI), con sede in Milano, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 11 dicembre 1973 prendono effetto dalle ore 0 del 15 maggio 1974 per i sinistri avvenuti a partire da tale data.

Art. 2.

Sono approvate ai sensi dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, le seguenti condizioni generali di polizza per l'assicurazione « frontiera » di cui all'art. 7 del regolamento di esecuzione della sopracitata legge, per i veicoli stazionanti abitualmente in Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea:

« L'assicurazione è prestata in conformità delle norme della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e relativo regolamento di esecuzione ed entro i limiti di garanzia indicati nella tabella *A* allegata alla legge medesima, per la responsabilità civile derivante da danni causati dalla circolazione del veicolo sopra specificato nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di S. Marino e nel periodo di validità della polizza.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione del veicolo nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea, indicati nella « carta verde » allegata, alle condizioni ed entro i limiti delle rispettive legislazioni nazionali e nel periodo di validità della carta verde.

La garanzia assicurativa non può decorrere prima dell'effettivo pagamento del premio.

La presente polizza è tradotta in lingua francese, inglese e tedesca. Peraltro in caso di divergenza tra i testi, varrà esclusivamente quello in lingua italiana ».

La garanzia di cui alle predette condizioni generali della polizza « frontiera » ha decorrenza dal 15 maggio 1974, per i sinistri avvenuti a partire da tale data.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 maggio 1974

Il Ministro: DE MITA

(3905)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi per investimenti liberi, interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 febbraio 1974, n. 24, riguardante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974, che all'art. 29 dà, tra l'altro, facoltà al Ministro per il tesoro di apportare modificazioni alle norme ed alle caratteristiche dei buoni ordinari del Tesoro da emettere per l'anno finanziario 1974;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, con il quale viene autorizzata l'emissione di buoni ordinari del Tesoro per il periodo dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974;

Considerato che per il mese di maggio 1974 occorre provvedere ad una parziale modifica delle modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per investimenti liberi, di cui all'art. 4 del cennato decreto;

Decreta:

Per il mese di maggio 1974 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore per investimenti liberi, per un importo di lire 650 miliardi, che verranno interamente sottoscritti dalla Banca d'Italia la quale potrà successivamente cederli ad altri operatori.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in lire 96,50 per cento di valore nominale.

L'emissione sarà effettuata il giorno 29 maggio 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 221

(3907)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1974.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 dell'8 marzo 1974, il quale, tra l'altro, stabilisce che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore da emettere dal 1° marzo 1974 al 31 dicembre 1974 sono determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi mensilmente nella *Gazzetta Ufficiale*;

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1974 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi, per investimenti liberi, fino al limite massimo in valore nominale di lire 650 miliardi.

Per detti buoni il prezzo di emissione è stabilito in lire 96,50 per cento di valore nominale.

Le relative richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro in Roma, entro e non oltre il giorno 26 maggio 1974, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 6 del decreto sopra menzionato.

L'emissione verrà effettuata il giorno 29 maggio 1974.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 maggio 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1974
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 220

(3908)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di patologia vegetale presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di agraria dell'Università di Napoli è vacante la cattedra di patologia vegetale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3833)

Vacanza di sei cattedre universitarie presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) anatomia umana normale, terza cattedra;
2) clinica oculistica, seconda cattedra;
3) clinica medica generale e terapia medica, seconda cattedra;
4) farmacologia, terza cattedra;
5) patologia speciale medica e metodologia clinica, quarta cattedra;
6) clinica ortopedica, seconda cattedra,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3834)

Vacanza delle cattedre di chirurgia d'urgenza e della seconda cattedra di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica presso la prima facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli (rettifica).

L'avviso di vacanza delle cattedre di *anatomia chirurgica e corso di operazioni e di chirurgia sperimentale* presso la prima facoltà di medicina e chirurgia della Università di Napoli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 dell'8 maggio 1974, pag. 3208, deve essere riferito alla vacanza delle cattedre di *chirurgia d'urgenza e di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica* (*seconda cattedra*) come rettamente indicato nella deliberazione della predetta prima facoltà di medicina e chirurgia.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3867)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa e circolo familiare casa del popolo », con sede in Casciago.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 aprile 1974 il sig. Macchi Angelo è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa e circolo familiare casa del popolo », con sede in Casciago (Varese), in sostituzione del sig. Macchi Ettore Emilio, deceduto.

(3775)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 7 maggio 1974, la provincia di Ferrara viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.300.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1131/M)

Autorizzazione al comune di Riesi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 9 maggio 1974, il comune di Riesi (Caltanissetta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 267.910.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1132/M)

Autorizzazione al comune di Cirigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1974, il comune di Cirigliano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, si sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1104/M)

Autorizzazione al comune di Aglientu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1974, il comune di Aglientu (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1122/M)

Autorizzazione al comune di Salle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Salle (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.591.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1106/M)

Autorizzazione al comune di Gessopalena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Gessopalena (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 42.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1107/M)

Autorizzazione al comune di Casoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Casoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 138.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1108/M)

Autorizzazione al comune di Banzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Banzi (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.582.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1109/M)

Autorizzazione al comune di Cappelle sul Tavo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Cappelle sul Tavo (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.850.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1110/M)

Autorizzazione al comune di Monte Giberto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Monte Giberto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.991.207, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1111/M)

Autorizzazione al comune di Casal di Principe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Casal di Principe (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.839.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1112/M)

Autorizzazione al comune di Fosdinovo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Fosdinovo (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1113/M)

Autorizzazione al comune di Spinazzola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Spinazzola (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 493.989.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1114/M)

Autorizzazione al comune di Cantiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Cantiano (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 168.524.164, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1115/M)

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Rocca di Papa (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 191.751.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, si sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1116/M)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 152.280.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1117/M)

Autorizzazione al comune di Monteforte Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 23 aprile 1974, il comune di Monteforte Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.563.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1118/M)

Autorizzazione al comune di Siligo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1974, il comune di Siligo (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.970.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1119/M)

Autorizzazione al comune di Ploaghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1974, il comune di Ploaghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.680.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1120/M)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1974, il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1121/M)

Autorizzazione al comune di Badolato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1974, il comune di Badolato (Catanzaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 89.712.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, si sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1105/M)

Autorizzazione al comune di Belmonte del Sannio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1974, il comune di Belmonte del Sannio (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1123/M)

Autorizzazione al comune di Santa Maria del Molise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1974, il comune di Santa Maria del Molise (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.482.527, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1124/M)

Autorizzazione al comune di Piane Crati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1974, il comune di Piane Crati (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 47.942.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(1125/M)

Autorizzazione al comune di Montenero Val Cocchiara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1974, il comune di Montenero Val Cocchiara (Isernia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1126/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 10 maggio 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	624,25	624,25	623,80	624,25	624 —	624,30	624,10	624,25	624,25	624,25
Dollaro canadese	649 —	649 —	647,50	649 —	648 —	649,10	648,50	649 —	649 —	649 —
Franco svizzero	217,09	217,09	217,40	217,09	216 —	217,10	216,90	217,09	217,09	217,09
Corona danese	107,75	107,75	107,75	107,75	107 —	107,80	107,55	107,75	107,75	107,75
Corona norvegese	120,12	120,12	120,50	120,12	118 —	120,15	120,40	120,12	120,12	120,12
Corona svedese	147,85	147,85	148,25	147,85	147,50	147,90	147,75	147,85	147,85	147,85
Fiorino olandese	244,18	244,18	244,70	244,18	243 —	244,20	244,23	244,18	244,18	244,18
Franco belga	16,7150	16,715	16,73	16,7150	16,60	16,79	16,74	16,7150	16,71	16,71
Franco francese	129,48	129,48	129,60	129,48	128,50	129,50	129,40	129,48	129,48	129,48
Lira sterlina	1517,50	1517,50	1516 —	1517,50	1514 —	1517,60	1517 —	1517,50	1517,50	1517,50
Marco germanico	258,19	258,19	258,60	258,19	257,75	258,20	258 —	258,19	258,19	258,19
Scellino austriaco	34,8990	34,899	34,90	34,8990	34,50	34,85	34,90	34,8990	34,89	34,89
Escudo portoghese	25,99	25,99	25,90	25,99	25,70	25,90	25,95	25,99	25,99	25,99
Peseta spagnola	10,8890	10,889	10,89	10,8890	10,88	10,90	10,90	10,8890	10,88	10,88
Yen giapponese	2,2520	2,252	2,26	2,2520	2,25	2,25	2,2515	2,2520	2,25	2,25

Media dei titoli del 10 maggio 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	98,425
Redimibile 3,50 % 1934	99,55
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,525
» 5 % (Ricostruzione)	95,375
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,025
» 5 % (Città di Trieste)	93,85
» 5 % (Beni esteri)	91,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,85
» 5,50 % » » 1968-83	90,20
» 5,50 % » » 1969-84	90,725
» 6 % » » 1970-85	93,45
» 6 % » » 1971-86	93,35
» 6 % » » 1972-87	93,275
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,225
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,625
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,625
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,925
» 5 % (» 1° aprile 1978)	91 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	92,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	92,025
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	92,325

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	624,175
Dollaro canadese	648,75
Franco svizzero	216,995
Corona danese	107,65
Corona norvegese	120,26
Corona svedese	147,80
Fiorino olandese	244,205
Franco belga	16,727
Franco francese	129,44
Lira sterlina	1517,25
Marco germanico	258,095
Scellino austriaco	34,899
Escudo portoghese	25,97
Peseta spagnola	10,894
Yen giapponese	2,252

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento delle denominazioni di origine «controllata» del vino «Colli di Bolzano» e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine «controllata» per il vino «Colli di Bolzano» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo per detto vino, ai fini dell'emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui espresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini «Colli di Bolzano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Colli di Bolzano» ed in lingua tedesca «Bozner Leiten» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Colli di Bolzano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti da Schiave (Vernatschs) per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, anche le uve provenienti dai vitigni: Lagrein e Pinot nero presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende tutto il territorio amministrativo comunale di Laives ed in parte quello dei comuni di: Terlano, S. Genesio, Bolzano, Renon, Fiè e Cornedo.

Tale zona esternamente è così delimitata: partendo dallo incrocio della strada statale del Brennero n. 12 con il confine comunale di Laives, in prossimità del km. 427,700, il limite segue in direzione ovest il confine comunale di Laives, fino ad arrivare al fiume Adige. Volge quindi a nord, sempre lungo il confine comunale di Laives e poi lungo quello di Bolzano nella stessa direzione, identificandosi, salvo brevi tratti, con il fiume Adige, fino a raggiungere la località Pié di Castello del comune di Bolzano.

Prosegue in direzione nord-ovest lungo la sponda sinistra dell'Adige fino ad incrociare il confine comunale di Terlano a nord-ovest di Vilpiano, segue quindi, verso nord-est prima e sud-est poi, il confine di Terlano sino al Kaltbrunen Bach. Dal punto di incrocio con il corso d'acqua segue una retta verso est passante per le quote 829, 786 e 742 (masi Schmalz, Egger, Moar e Trattoria Colonna) quest'ultima sul confine comunale di Bolzano. Il limite segue quindi il confine di Bolzano sino ad incrociare il Rio S. Genesio che risale fino alla quota 788 da dove prosegue per una retta in direzione nord passando per le quote 942, 878 (Moro le Fosse) e 889. Da quota 889 segue una retta verso sud-est sino a raggiungere al km. 4 la strada provinciale della Valle del Sarentino. Prosegue verso nord per tale strada fino al km. 6 da dove segue una retta verso est sino a raggiungere la quota 872 per piegare poi verso sud lungo una retta che passa per le quote 763 (Lorno), 856 (Masi Alti) e raggiunge quota 780 (Nop). Da qui la retta prosegue verso est raggiunge quota 1192 nel centro abitato l'Assunta, piega quindi verso sud, attraversa quota 871 e raggiunge quota 807 (Signato) piega quindi verso est lungo una retta spezzata passante a sud di Selva di Signato per le quote 964, 1175, 996, 953, 897, 916 e 885 da dove prosegue per la strada che conduce a Ospiti passando per le quote 955, 974, 972 e 847. Da quota 847 prosegue verso nord-est per una retta spezzata passante per le quote 743 (Castelpietra), 998 (Siffiano), 981, 982 (Belvedere), 642, 805 (Molin del Buco) e 868. Da 868 il limite segue una retta verso sud passante per le quote 734, 376 e attraversato il fiume Isarco raggiunge la quota 822 (Selva di Platzhammer) da dove prosegue per la rotabile che in direzione sud raggiunge il centro abitato di Fiè allo Scillar, prosegue per la strada che porta a Fiè di sopra, l'attraversa e quindi per la rotabile, in direzione sud-est e poi sud-ovest raggiunge Molino dopo aver toccato le quote 923, 910 e 842. Da Molino prosegue verso ovest lungo il corso d'acqua sino ad incrociare la provinciale per Fiè, segue questa verso ovest fino al km. 5,500 circa, dove per la rotabile verso sud raggiunge Presule (quota 878), da qui in direzione sud-ovest segue una retta spezzata passante per le quote 865, 979, 833, 727, 481, 722, e 823, quest'ultima quota nel centro abitato di Collepietra. Da Collepietra segue la rotabile che prima verso sud e poi ovest raggiunge quota 706 poco prima di Mortner. Da quota 706 segue il sentiero verso sud-ovest sino a raggiungere Maso Wienden da dove segue una retta spezzata verso ovest che passa per Maso Brunner (quota 802), taglia la strada statale n. 241 della Val d'Ega a quota 448, tocca Maso Roll (quota 944) e S. Isidoro (quota 928). Il limite prosegue lungo la rotabile che porta al Colle dei contadini (quota 1136) e quindi verso sud segue il sentiero che conduce al rifugio Prati di Köhl. Da qui il limite segue, in direzione sud, il confine comunale di Bolzano e poi nella stessa direzione quello di Laives fino ad arrivare al punto di partenza della descrizione.

All'interno della zona di cui sopra sono da escludersi tutti i territori appartenenti alla zona di produzione del vino «Santa Maddalena» di cui all'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 28 settembre 1971.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unicamente i vigneti collinari ubicati in terreni di favorevole giacitura ed esposizione, con l'esclusione di quelli umidi di fondovalle.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Colli di Bolzano» non deve essere superiore ai q.li 130 per ettaro di coltura specializzata.

A detto limite anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve purchè la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nello intero territorio della provincia di Bolzano.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Colli di Bolzano» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 10,5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

Nella preparazione del vino «Colli di Bolzano» è consentita in misura massima del 15% del volume la tradizionale correlazione con mosti o vini provenienti anche da altre zone.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Colli di Bolzano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal rosso rubino al granato;
odore: profumato caratteristico;
sapore: pieno, morbido armonico;

gradazione alcoolica minima complessiva: 11;
acidità totale minima: 4,5 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille.

E' facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi « superiore », « extra », « fine », « scelto », « selezionato », e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

Fino al compimento di tre annate agrarie successive a quella dell'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti con vitigni diversi da quelli indicati all'art. 2, purchè le viti di tali vitigni non superino del 15 % il totale.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma primo saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati, non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la conduzione alle disposizioni di cui all'art. 2, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato compiuti i necessari accertamenti provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

(3794)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenchi ufficiali delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali autorizzate o revocate nel periodo dal 1° ottobre al 30 dicembre 1973

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI AUTORIZZATE

N. d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione autorizzata	Estremi decreto	*Note*
1	Soc. Vecchi & Piam a.c.s.	Genova, via Padre G. Semeria	Spec. med. biologiche	D.M. 5235 dell'8 ottobre 1973	Estensione
2	Paolini Ennio	Roma, via Gottardo, 77	Preparati galenici	D.M. 5236 dell'8 ottobre 1973	—
3	Pellini Caffè - Erboris S.p.A.	Verona, via Bartolomeo Giuliani, 2	Spec. medicinali Tisana Erboris	D.M. 5237 dell'8 ottobre 1973	Modifica denominazione sociale
4	Lafar S.r.l.	Milano, via Noto, 7	Spec. med. chimiche	D.M. 5238 dell'8 ottobre 1973	Estensione
5	Medix - Lab. Farmacobiol. S.p.A.	Rho, via Terrazzano, 77 (Milano)	Spec. med. chim. e biol. - preparati galenici	D.M. 5239 dell'8 ottobre 1973	—
6	Di Lorenzo Baldo	Napoli, via Letizia ai Camaldoli, 20	Produz. prep. gal.	D.M. 5242 del 10 ottobre 1973	—
7	Ciba Geigy	Torre Annunziata (Napoli), via Prov. Schito, 129	Spec. med. biologiche	D.M. 5248 del 10 ottobre 1973	—
8	Boots-Formenti S.p.A.	Milano, via Palizzi, 91	Spec. med. chimiche	D.M. 5249 del 20 ottobre 1973	—
9	Ist. Prof. Farm. Candioli & C.	Binasco (Torino), via Manzoni, 2	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 5250 del 16 novembre 1973	—
10	Sirnes S.p.A.	Milano, via Bellerio, 41	Spec. med. chimiche	D.M. 5252 del 16 novembre 1973	Estensione
11	Farmacobiologico Stroder	Firenze, via di Ripoli, 207	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 5253 del 16 novembre 1973	Modifica denominazione sociale
12	Off. Farmac. Fiorentina	Viareggio, Quart. Varignano, 12	Preparati galenici	D.M. 5256 del 16 novembre 1973	—
13	Lab. Eliovit	Brescia, via Marsala, 31	Preparati galenici	D.M. 5257 del 16 novembre 1973	Limitazione
14	Fama	Milano, via Sauli, 21	Preparati galenici	D.M. 5258 del 16 novembre 1973	—
15	A.I.M.A. Plasmaderivati	Cittaducale (Rieti), località S.ta Ruffina	Spec. med. biologiche	D.M. 5259 del 28 novembre 1973	—
16	Boehringer Ingelheim	Reggello (Firenze) loc.	Preparati galenici	D.M. 5260 del 20 dicembre 1973	—
17	Cosma	Brescia, via Solferino, 28	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 5261 dell'11 dicembre 1973	—
18	Ist. Biochimico Pavese	Pavia, viale Certosa, 10	Materie prime biol. e prod. chimici	D.M. 5270 del 31 dicembre 1973	—

OFFICINE FARMACEUTICHE PRODUTTRICI DI SPECIALITA' MEDICINALI REVOCATE

N d'ordine	Ditta	Sede officina	Produzione revocata	Estremi decreto	*Note*
1	Ernesto Galeffi	Montevarchi (Arezzo), via Ammiraglio Burzogli	Preparati galenici	D.M. 5240 dell'8 ottobre 1973	—
2	F.lli Dufour	Genova, via Borzoli, 11 (Borzoli)	Prodotti chimici usati in medicina	D.M. 5241 dell'8 ottobre 1973	—
3	Gay & C.	Torino, via Livorno, 43	Preparati galenici	D.M. 5243 del 20 ottobre 1973	—
4	Italchemi	Sesto S. Giovanni (Milano), via Di Vittorio, 307	Prodotti chimici usati in medicina	D.M. 5244 del 20 ottobre 1973	—
5	Gruppo Lepetit	Torre Annunziata (Napoli), via Prov. Schito, 6	Produz. spec. med. chim. e biol. antibiot., galenici e prod. chimici	D.M. 5245 del 10 ottobre 1973	—
6	Kelemata S.p.A.	Milano, via Roncaglia, 14	Spec. med. chimiche	D.M. 5246 del 20 ottobre 1973	—
7	Farmaceutici Vite	Roma, via dell'Olmetto, 25	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 5247 del 16 novembre 1973	—
8	Molteni	Scandicci (Firenze), via Pisana, 458	Prod. catgut	D.M. 5251 del 16 novembre 1973	—
9	Farmaceutici Effepi	Roma, via Tiburtina chilometro 14,900	Spec. med. chim. e biol.	D.M. 5254 del 16 novembre 1973	—
10	Off. Farmaceutica Fiorentina	Viareggio (Lucca), via Puccini, 30	Spec. med. chim. e prep. galenici	D.M. 5255 dell'11 dicembre 1973	—
11	Farmac. Fontana	Terni, via C. Battisti, 167	Spec. med. chim. biol. prod. chim. e prep. gal.	D.M. 5262 dell'11 dicembre 1973	—
12	Farmacia Toschi Tullio	Bologna, via S. Felice, 89	Prod. spec. med. chim.	D.M. 5263 del 28 dicembre 1973	—

(3617)

REGIONE CAMPANIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cava dei Tirreni

Con decreto del presidente della regione Campania n. 365 in data 27 marzo 1974, sulla base della deliberazione di giunta regionale n. 5356 del 30 ottobre 1973, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 10 e seguenti della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, la variante al piano regolatore generale del comune di Cava dei Tirreni (Salerno), vigente per effetti del decreto ministeriale n. 2810 del 1° luglio 1971, adottato con deliberazione consiliare n. 114 del 7 agosto 1972.

Con lo stesso decreto sono state respinte le osservazioni avanzate dai signori Zolli Francesco, Ianiro Umberto, Pecoraro Cristina e Siani Vincenza.

(3840)

REGIONE ABRUZZO

Approvazione del regolamento edilizio con annesso piano di fabbricazione del comune di Ovindoli

Con deliberazione n. 657 del 12 febbraio 1974, resa esecutiva dalla commissione di controllo con provvedimento in data 6 marzo 1974, n. 525/548, la giunta regionale d'Abruzzo ha espresso parere favorevole all'approvazione del regolamento edilizio con annesso piano di fabbricazione del comune di Ovindoli, subordinatamente all'introduzione d'ufficio delle prescrizioni, modifiche e stralci di cui al voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1333 del 25 ottobre 1971.

(3841)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Livio Villa intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 1° maggio 1931, n. 26017/29/I, nella forma originaria e precisamente da « Villa » a « Villat »;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926 per l'esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato parzialmente il decreto prefettizio datato 1° maggio 1931, n. 26017/29/I, nel senso che il cognome del sig. Livio Villa, nato a Gorizia il 30 novembre 1926 e residente a Gorizia, via Parini n. 6, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Villat.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Fabris Licia in Villa, nata a Gorizia il 25 giugno 1930, moglie;

Villa Laura, nata a Gorizia il 27 luglio 1958, figlia.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Gorizia sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 26 aprile 1974

Il prefetto: MOLINARI

(3839)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di sei premi per tesi di laurea in materie attinenti alla cooperazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che affida, tra l'altro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di assumere iniziative intese a favorire la diffusione dei principi cooperativi da attuarsi con la collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute;

Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1966 sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale vengono affidati alla Direzione generale della cooperazione, tra l'altro, compiti di diffusione della cultura e propaganda cooperativa;

Considerata l'esigenza di dare incremento agli studi della cooperazione e sulle discipline aziendali che riguardano le società cooperative, indirizzando i giovani alla cultura ed alla attività professionale cooperativa;

Ritenuta l'opportunità, a tal fine, di bandire un concorso per l'assegnazione di premi a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, con le modalità di cui al manifesto allegato, per l'assegnazione di sei premi di L. 300.000 ciascuno a cittadini italiani che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1973-74 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione.

Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono incaricate di collaborare alla massima diffusione del bando allegato.

Art. 2.

Sul capitolo 1241 dell'anno finanziario 1973 è impegnata la spesa di L. 1.800.000, per l'assegnazione di sei premi di L. 300.000 ciascuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1974
Registro n. 1 *Lavoro, foglio n.* 389

BANDO DI CONCORSO

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso per l'assegnazione di sei premi di L. 300.000 a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno 1973-74 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materie attinenti alla cooperazione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani iscritti ad una facoltà universitaria, laureati in una sessione dell'anno accademico 1973-74.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattino della cooperazione sotto l'aspetto generale o aziendale e sotto il profilo giuridico o economico, o mutualistico, o statistico o della storia economica e della politica economica, ovvero delle tecniche aziendali.

Gli elaborati dovranno costituire una monografia sulla cooperazione o sulle società cooperative, con riguardo ad una delle discipline predette.

Per la partecipazione all'assegnazione dei premi i concorrenti dovranno far pervenire domanda in carta legale da L. 500 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, entro il 15 maggio 1975, allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmate dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria.

Tale dichiarazione dovrà essere firmata dal segretario della competente facoltà, dal direttore amministrativo e dal rettore dell'università o da chi ne fa le veci;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonchè i voti ottenuti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composta di tre funzionari dello stesso Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione, accertata l'attinenza dei lavori presentati ai temi di cui all'art. 3, effettuerà la graduatoria dei vincitori in base al valore ed all'interesse delle tesi presentate, tenendo anche conto dei voti di laurea; in caso di parità, la graduatoria verrà effettuata tenendo presente la media dei punti riportati negli esami dell'intero corso.

Art. 5.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel « Bollettino Ufficiale » del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa di interesse cooperativo.

Roma, addì 31 dicembre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(3785)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito del concorso nazionale per l'ideazione e la realizzazione di opere d'arte nel nuovo fabbricato alloggio studenti di proprietà della Scuola normale superiore di Pisa.

IL DIRETTORE
DELLA SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vista la legge 28 luglio 1967, n. 641: « Nuove norme per la edilizia scolastica e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971 »;

Vista la legge 29 luglio 1949, n. 717;

Vista la legge 3 marzo 1960, n. 237;

Vista la delibera del consiglio direttivo della Scuola in data 14 maggio 1970 con la quale si autorizza l'emissione di un bando di concorso nazionale per l'ideazione e realizzazione di opere d'arte nel nuovo fabbricato alloggio studenti della Scuola stessa;

Visto il bando di concorso nazionale emesso in adempimento alla delibera sopracitata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto direttoriale 30 marzo 1973 con il quale si provvede alla nomina della commissione giudicatrice;

Visto l'esito del concorso reso noto con verbale di aggiudicazione redatto in data 11 aprile 1973 dal quale risulta che le opere presentate non rispondono appieno ai requisiti degli ambienti dove dovrebbero essere collocate;

Vista la delibera del consiglio direttivo del 9 maggio 1973 con la quale viene approvata la relazione sull'esito del concorso redatta dalla commissione giudicatrice;

Decreta:

Il premio previsto per il vincitore del concorso, citato nelle premesse, non viene aggiudicato in quanto le opere presentate non rispondono appieno ai requisiti degli ambienti diversi, e pur strettamente collegati tra loro, dove dovrebbero essere collocate.

Pisa, addì 11 maggio 1973

Il Direttore

(3782)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 24 aprile 1974, n. **12.**

Istituzione dell'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte (E.S.A.P.).

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 17 *del* 30 *aprile* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Torino, l'Ente regionale di sviluppo agricolo del Piemonte (E.S.A.P.).

L'ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo del Piemonte è strumento operativo della Regione, per l'attuazione del piano regionale di sviluppo e dei programmi di settore per quanto riguarda l'agricoltura nel quadro della programmazione nazionale e della politica comunitaria, secondo le altre deliberazioni del consiglio e le direttive della giunta regionale.

L'ente, per conseguire gli scopi istituzionali, si avvale della opera e della collaborazione di enti, istituti ed uffici esistenti, stabilendo rapporti permanenti con le istituzioni universitarie del Piemonte e con gli istituti di ricerca.

L'Ente regionale di sviluppo agricolo, in particolare:

a) predispone proposte per la definizione, identificazione ed eventuale modificazione delle zone agricole;

b) redige i piani agricoli zonali, nell'osservanza delle seguenti modalità: stesura del progetto preliminare, esame dello stesso e sua elaborazione con la partecipazione dei produttori e lavoratori agricoli, delle loro organizzazioni ed associazioni, e degli enti locali, formazione del progetto conclusivo;

c) presta la propria opera, ove richiesta, alle comunità montane per la formazione dei piani agricoli di zona, facenti parte dei piani di sviluppo loro demandati per legge;

d) elabora programmi e piani per settori agricoli, per singole colture ed attività zootecniche, per la razionale utilizzazione delle acque e per il riordino delle utenze irrigue;

e) formula e concorre ad attuare programmi di ricomposizione fondiaria ed aziendale, secondo le indicazioni delle leggi di applicazione delle direttive comunitarie e le linee della politica agraria regionale, in conformità degli scopi proposti dai piani di cui ai precedenti commi, ed interviene anche per agevolare singole iniziative per l'accorpamento e la formazione di organiche aziende agricole a conduzione familiare od associata;

f) concorre ad attuare i piani ed i programmi approvati svolgendo, di norma, attività di promozione, integrazione e coordinamento delle iniziative degli imprenditori agricoli singoli ed associati, ed in via straordinaria, supplendo alla carenza di loro iniziative;

g) predispone programmi per la realizzazione ed il miglioramento delle infrastrutture agricole e civili;

h) ha facoltà di prestare, su autorizzazione della giunta regionale e sulla base di un programma, garanzie fidejussorie ad imprenditori agricoli singoli ed associati per il finanziamento di opere e di iniziative essenziali per la realizzazione dei piani previsti da questa legge;

i) nell'esercizio dei compiti affidatigli, assicura la promozione ed il sostegno della cooperazione e dell'associazionismo economico, predisponendo anche opportune strutture ed impianti per la conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

l) svolge ogni altra attività che, nel quadro dei compiti e delle finalità assegnate all'ente, sia richiesta dalla giunta regionale.

Art. 3.

Gli organi dell'ente sono:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il comitato esecutivo;

il collegio sindacale.

Art. 4.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente dell'ente e da:

a) quattro rappresentanti degli imprenditori agricoli conduttori non coltivatori;

b) quindici rappresentanti dei coltivatori diretti di cui tre rappresentanti di organizzazioni minoritarie;

c) tre rappresentanti dei lavoratori agricoli;

d) cinque rappresentanti delle cooperative agricole e delle associazioni di produttori ed allevatori;

e) nove esperti di problemi agricoli da scegliere tra i dottori in agraria, i dottori in veterinaria e periti agrari ed altri tecnici ed economisti che si dedichino ad attività di studio e ricerca, di insegnamento e sperimentazione, di esercizio professionale direttamente riguardanti l'agricoltura.

I consiglieri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), scelti su liste proposte rispettivamente dalle organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni più rappresentative e minoritarie ove richiesto, sono nominate con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta; i consiglieri di cui alla lettera *e*) sono nominati con decreto del presidente della giunta, a seguito di elezione da parte del consiglio regionale, effettuata con voto limitato ai due terzi dei consiglieri da nominare.

Il direttore dell'ente esercita le funzioni di segretario del consiglio e partecipa alle sue sedute con voto consultivo.

Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il consiglio regionale.

Art. 5.

Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione cura la gestione dell'ente, provvedendo tra l'altro:

a) ad approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

b) a formulare i programmi di attività dell'ente;

c) a determinare i criteri, gli indirizzi e le direttive per il funzionamento dell'ente;

d) a deliberare sugli atti di straordinaria amministrazione;

e) alla nomina, nella sua prima riunione, tra i suoi componenti, del vice presidente e del comitato esecutivo previsto dall'art. 8.

Art. 6.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta sia ritenuto opportuno dal presidente, in via straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o dal collegio dei sindaci.

Il consiglio di amministrazione può essere convocato, con motivata richiesta, dal presidente della giunta regionale.

Le riunioni del consiglio sono valide con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono valide qualora abbiano raccolto la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il presidente

Il presidente dell'ente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato esecutivo e dispone per l'attuazione delle deliberazioni.

Il presidente ha facoltà di adottare, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del comitato esecutivo, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella sua prima riunione.

In caso di assenza od impedimento del presidente ne esercita le funzioni il vice presidente.

Art. 8.

Il comitato esecutivo

Il comitato esecutivo è costituito dal presidente, dal vice presidente e da sette membri eletti in seno al consiglio, di cui almeno due scelti tra i membri di nomina del consiglio regionale.

Il comitato esecutivo delibera gli atti di ordinaria amministrazione ed esercita le attribuzioni demandategli dal consiglio di amministrazione.

Le sue deliberazioni sono comunicate al consiglio nella sua prima riunione e contestualmente al presidente della giunta regionale.

Il direttore dell'ente partecipa ai lavori del comitato esecutivo con voto consultivo ed esercita le funzioni di segretario.

Art. 9.

Collegio dei sindaci

Il collegio dei sindaci è composto dal presidente, da due membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta.

Il collegio dei sindaci dura in carica quanto il consiglio dell'ente.

Il collegio dei sindaci:

a) esamina i bilanci e predispone le relazioni che li accompagnano;

b) controlla la gestione finanziaria dell'ente;

c) trasmette ogni sei mesi al presidente della giunta regionale una relazione sull'andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell'ente.

I sindaci partecipano alle sedute del consiglio di amministrazione e possono intervenire alle sedute del comitato esecutivo.

Art. 10.

Incompatibilità

Non possono far parte del consiglio, nè del collegio sindacale dell'ente i senatori, i deputati, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali ed i consiglieri dei comuni della Regione.

Art. 11.

Il direttore

All'ente è preposto un direttore, che è nominato, per il primo impianto e con un contratto a termine, dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa; e successivamente a mezzo di concorso, per titoli ed esami, indetto dalla giunta regionale, ed in via eccezionale per chiamata.

Il direttore sovraintende al personale ed al funzionamento degli uffici, cura, sotto la vigilanza e l'indirizzo del presidente, gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli organi dell'ente ed esercita tutte le altre funzioni demandategli dai regolamenti interni.

Il direttore è il segretario del consiglio e del comitato esecutivo.

Art. 12.

Struttura e personale

Il personale dell'ente è equiparato al personale regionale, ai sensi dell'art. 72 dello statuto.

Per il primo impianto il personale viene comandato od assunto per chiamata dalla Regione ed assegnato all'ente.

L'ente predispone un regolamento organico da sottoporre per l'approvazione al consiglio regionale su relazione della giunta.

Art. 13.

Approvazione delle delibere

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere trasmesse, nel termine di 5 giorni, al presidente della giunta regionale o all'assessore da lui delegato.

Le deliberazioni stesse devono essere sottoposte all'esame della giunta regionale ed al visto del presidente.

Art. 14.

Vigilanza

Il presidente della giunta regionale può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'ente.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto ed uno o più dei suoi componenti possono essere revocati per gravi violazioni della legge o dei regolamenti dell'ente, con decreto motivato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta medesima, sentito per gli eletti dal consiglio regionale il consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione può essere inoltre sciolto in caso di sua persistente inattività o di inefficienza dell'ente.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, di rinuncia o decadenza di uno o più dei suoi membri, la sostituzione avviene con il medesimo sistema di nomina previsto dall'art. 4 della presente legge.

Art. 15.

Controllo

Il presidente al fine degli adempimenti previsti dall'art. 72 dello statuto regionale:

a) trasmette entro il mese di settembre di ogni anno al presidente della giunta il bilancio preventivo ed una relazione programmatica;

b) predispone una relazione annuale sull'attività svolta dall'ente e la sottopone entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio finanziario al presidente della giunta regionale che, previo esame della giunta, la presenta con le proprie osservazioni al consiglio regionale. Alla relazione devono essere allegati il bilancio ed i programmi approvati dall'ente.

Art. 16.

Indennità

Al presidente, al vice presidente ed ai sindaci dell'ente è dovuta un'indennità di carica.

Ai consiglieri di amministrazione è dovuto un gettone di presenza.

Le indennità di carica ed i gettoni di presenza sono fissati dalla giunta regionale.

Art. 17.

Patrimonio dell'ente

L'ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.

Alle spese per il funzionamento ed all'attività dell'ente si provvede:

a) con il fondo di dotazione iniziale;

b) con i contributi stanziati annualmente dalla Regione;

c) con le rendite patrimoniali;

d) con i proventi riscossi per servizi ed attività;

e) con le oblazioni volontarie e le liberalità disposte da enti pubblici e da privati.

Art. 18.

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere predisposto, per l'esercizio successivo, entro il mese di settembre.

Il conto consuntivo deve essere approvato per l'esercizio concluso entro il mese di aprile.

Art. 19.

Fondo di dotazione

Per il conferimento del fondo di dotazione di cui all'art. 17, lettera *a*), della presente legge è autorizzata la spesa di un miliardo.

All'onere di cui al precedente comma si provvede per la parte di lire 600 milioni con una disponibilità, di pari ammontare, esistente nel fondo di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1972 e per la parte di lire 400 milioni mediante riduzione, di pari ammontare, dello stanziamento di cui al capitolo n. 1404 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 sarà istituito il capitolo n. 1390, con la denominazione « Conferimento del fondo di dotazione all'Ente di sviluppo agricolo del Piemonte » e con lo stanziamento di lire un miliardo.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Contributi annuali

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 17, lettera *b*), della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 100 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo n. 1018 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1974 e mediante l'iscrizione della somma di 100 milioni nel capitolo n. 743 dello stato di previsione medesimo.

A partire dall'esercizio finanziario 1975, all'onere annuo di cui al primo comma si farà fronte con lo stanziamento, di pari ammontare, iscritto nel capitolo n. 743 di ogni relativo stato di previsione della spesa.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 21.

Estinzione dell'ente

In caso di estinzione dell'ente, il suo patrimonio mobiliare ed immobiliare è devoluto alla regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Data a Torino, addì 24 aprile 1974

OBERTO TARENA

(3787)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 4 febbraio 1974, n. 4-1739/Legisl.

Modifiche al regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia.

(*Pubblicato nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 19 *del 7 maggio* 1974)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il regolamento per l'uso di automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, approvato con proprio decreto n. 26 di data 9 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1962, registro n. 1, foglio n. 19 e modificato con decreti n. 31 del 22 novembre 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1962, registro n. 1, foglio n. 23, n. 273-273/Legisl. del 23 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 11, foglio n. 57 e n. 411-1322/Legisl. di data 3 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 1971, registro n. 15, foglio n. 200;

Vista l'opportunità di modificare l'art. 27 del predetto regolamento;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 707 di data 1° febbraio 1974;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1974 l'art. 27 del regolamento predetto, sostituito con decreti del presidente della giunta provinciale n. 31 del 22 novembre 1962, n. 273-273/Legisl. del 23 giugno 1969 e n. 411-1322/Legisl. di data 3 novembre 1971, è sostituito dal seguente:

« Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata una indennità chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure:

a) per le automobili fino a 800 cc. . . . . . . L. 50/km.
b) per le automobili oltre gli 800 cc. . . . . . » 60 »
c) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc. » 16 »
d) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc. » 21 »

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 4 febbraio 1974

Il presidente: KESSLER

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1974
Registro n. 16, *foglio n.* 41

(3864)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100741250)